



Comune di CELENZA VALFORTORE

Provincia di Foggia

Via C. Alberto, 2 tel. 0881/554016 fax 0881/554748

Ordinanza n. 16 del 24 Marzo 2015



RACCOLTA E BRUCIATURA RESIDUI VEGETALI

IL SINDACO

Premesso:

- Che ai sensi dell'art. 15 della L. 225/1992, il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile e che il D.Lgs 112/1998 comprende "la lotta agli incendi boschivi" nelle attività di Protezione Civile;
- L'art 184 del D.lgs 152/2006 classifica tra rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agroindustriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- La direttiva europea n. 2008/98/CE stabilisce che "la combustione sul campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale si configura come illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente". Detta normativa è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010 il cui art. 13, ha modificato l'art. 185 del D.Lgs. 152/2006;
- Il nuovo articolo 185 del D.Lgs 152/2006 stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti " le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana";
- Da sempre ed ovunque in agricoltura si è fatto ricorso alla combustione controllata dei residui vegetali sui campi considerata, dagli agricoltori, un metodo non solo valido ma, a volte, insostituibile capace di assicurare la giusta pulizia e messa in sicurezza dei fondi dai pericoli di incendi nonché, mediante la distribuzione delle ceneri, si rivela essere un valido apporto di nutrienti minerali per le piante, nonché fattore di arricchimento della flora microbica;
- Il legislatore, recependo le sollecitazioni delle organizzazioni agricole, in particolare degli operatori delle piccole aziende a conduzione familiare, dei Sindaci di quelle realtà territoriali a prevalente valenza agricola, relativamente all'abbruciamento dei residui vegetali, con il Decreto Legge n. 91/2014, pubblicato GU Serie Generale n.144 del 24-6-2014 ed in vigore dal giorno successivo, ha provveduto a redigere una modifica normativa volta a prevedere, in casi particolari, una deroga al D.Lgs. 152/06, quale riserva di legge statale (trattandosi di fattispecie penale), affinché i Comuni possano con proprie ordinanze individuare le aree e i periodi in cui è consentito effettuare la bruciatura dei residui vegetali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico e salvaguardia della salute umana.
- La nuova disposizione, di cui all'art.14, comma 8, lett. b del D.L. 91/2014, che inserisce nell'articolo 256 bis del T.U.A. un nuovo comma 6, stabilisce che le pene previste dagli art. 256 (gestione illecita dei rifiuti) e 256 bis (combustione illecita di rifiuti) del D.Lgs. 152/2006 "non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli

cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata";

Dato atto che la presenza sui suoli agricoli di importanti quantità di residui vegetali possono creare situazioni di pericoli sia in casi di incendi sia in caso di forti piogge, mediante il trascinarsi degli stessi nelle scoline e poi nei corsi d'acqua provocando ostruzioni e diminuzioni delle capacità di deflusso con conseguenze sull'assetto idrogeologico del territorio;

Rilevata l'esistenza di una concreta situazione di rischio per l'incolumità pubblica e privata a causa dell'andamento climatico e della presenza della vegetazione spontanea lungo le fasce stradali e sui terreni incolti;

Contemplata la necessità di consentire, quando possibile per modalità tempi e luoghi consentiti, la pratica dell'uso-consuetudine locale dell'abbruciamento dei residui vegetali in orari tali da non creare eccessivi disagi per la popolazione;

Ritenuto opportuno permettere la ripulitura delle aree agricole e consentire e disciplinare, su tutto il territorio del Comune di Celenza Valfortore, la combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco così come è data possibilità ai sensi del nuovo comma 6 dell'articolo 256 bis, introdotto dal D.L. 91/2014 ;

Vista la Legge 21.11.2000 n. 353 Legge-quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare l'art. 3 comma 3 lettera c), d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi a rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all'interno dei Piani regionali;

Visto il D.Lgs. 152/2006 ed in particolare gli artt. 256 e 256 bis;

Visto l'art.14, comma 8, lett. b del D.L. 91/2014;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visti gli artt. 50 e 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. di cui al D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

ORDINA

Su tutto il territorio del Comune di Celenza Valfortore dal 1 Ottobre al 30 Aprile, è consentita la combustione controllata del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco secondo le seguenti disposizioni:

- La combustione del materiale vegetale agricolo- forestale dovrà avvenire in loco nelle aree agricole in cui lo stesso è stato prodotto, dovrà essere raccolto in piccoli cumuli, la quantità giornaliera non potrà essere superiore a tre metri steri per ettaro;
- La combustione controllata dei residui vegetali dovrà avvenire nella fascia oraria dalle 7:00 fino alle ore 16:00, ad ogni buon modo la combustione, con le relative emissioni in atmosfera, non dovrà creare problemi e molestie a terzi;
- La combustione deve avvenire ad una distanza non inferiore a 100 metri da edifici di terzi ed il fumo generato dalla combustione non deve, comunque, invadere la sede viaria delle strade pubbliche;
- Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o conduttore del fondo o di altra persona incaricata ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- L'accensione dei residui vegetali è vietata in caso che sopravvenga vento ed altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme. In tal caso il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
- La bruciatura delle stoppie e di altro materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco è permesso quando la distanza dei boschi è superiore a 50 metri purchè il terreno su cui l'abbruciamento si effettua, venga preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata della larghezza minima di metri 5;

- Nei boschi e per una distanza da essi inferiore a 100 metri, la bruciatura del materiale agricolo vegetale è vietato nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre;
- Nei pascoli, cioè nelle aree i cui soprassuoli sono rivestiti da cotico erboso permanente anche se sottoposto a rottura ad intervalli superiori ai 10 anni e anche se interessati dalla presenza di piante arboree od arbustive radicate mediamente a distanza non inferiore ai 20 metri la bruciatura del materiale agricolo vegetale è vietato nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre;
- La combustione di qualsiasi materiale o sostanze diverse dal materiale vegetale di origine agricolo e forestale, anche se mischiato ad esso, è sempre vietata e sarà considerata gestione illecita di rifiuti e combustione illecita e come tale sottoposta a sanzioni penali giusti artt. 256 e 256 bis del D.lgs 152/2006;
- Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali, agricoli e forestali è sempre vietata;
- Nel centro abitato o ad una distanza inferiore a 200 metri da esso è assolutamente vietato la bruciatura di residui vegetali e non vegetali provenienti dalla pulizia di terreni, giardini, orti, spazi coperti e scoperti;
- E' fatto divieto assoluto di riversare, accumulare e/o bruciare foglie, arbusti ed altri rifiuti derivanti dalla pulizia di terreni agricoli, orti, giardini, ecc. su strade pubbliche (provinciali, comunali e vicinali) del nostro territorio.

SANZIONI:

Le violazioni di cui ai precedenti punti saranno punite con le sanzioni pecuniarie amministrative, di importo da un minimo di Euro 51,65 al un massimo di Euro 516,46 ovvero Euro 103,30.

Nel caso invece di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio durante il periodo di divieto assoluto previsto dalla Regione Puglia, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad Euro 1.032,00 e non superiore ad Euro 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353/2000 e ss.mm., e verrà, nel contempo, inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria.

La Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato e tutte le Forze di Polizia sono incaricate del controllo circa l'osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza sia comunicata: alla locale Polizia Municipale, ai Carabinieri, al Corpo Forestale dello Stato; sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune,

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Puglia entro 60 giorni dallo scadere del termine della pubblicazione all'albo pretorio del Comune o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.



IL SINDACO
Rag. Massimo Venditti